



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.5
AREA POLIZIA LOCALE
UFFICIO VERBALI E DEPENALIZZAZIONE
TEL 0922 448541

ORDINANZA N. 56
DEL 20 APR. 2018

PROT. N° 20796
DEL 20 APR. 2018

IL RESPONSABILE P.O.

- Visto il rapporto ai sensi dell'art.17- L. n.689 del 24/11/81 trasmesso dall' ASP1 di Agrigento, Dipartimento di Prevenzione Veterinario pervenuto in data 13/03/2018 prot. N.13701, con il quale si trasmette il verbale n 53102 del 07/11/2013 redatto a carico del sig. MARCO DOLIA CAPELLA Paolo nato ad Agrigento, in data 1974 e residente a Favara (C.A. Favara, via Agli n°47 (c.f. M.DELAT) (089G), per avere violato l'art.3 comma 7 della legge Regionale 15/2000 poiché *"ha ommesso di iscrivere i propri cani all'anagrafe canina dell'ASP entro i termini previsti"* per la quale è stata applicata la sanzione pecuniaria in misura ridotta di € 172,00 ;
- **Constatata** la regolarità della notifica del verbale al trasgressore;
- **Rilevato che** gli interessati non si sono avvalsi della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della Legge 689/1981;
- **Considerato che** il trasgressore non ha inoltrato scritti difensivi al Sindaco del Comune di Favara ai sensi dell'art.18 della Legge 689/1981;
- **Esaminati gli atti e tenuto conto** delle circostanze, dell'azione svolta dal responsabile, dell'entità e della gravità della violazione, valutate le modalità dell'infrazione e la descrizione fatta dai verbalizzanti ai fini della quantificazione delle sanzioni da ascrivere ai sensi all'art. 11 della L. 689/81;
- **Considerato che** per la suddetta violazione è prevista dell'art. 8 comma 7 della Legge Regionale 15/2000 la sanzione pecuniaria da € 86,00 a € 520,00 – ed il pagamento in misura ridotta della somma di € 172,00 ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 entro il termine di 60 gg. dalla contestazione e notificazione della violazione;
- **Appurato** che in tema di sanzioni amministrative l'autorità competente non è soggetta ad alcun termine perentorio per l'adozione del provvedimento e che per la conclusione del procedimento amministrativo il termine di 30 giorni stabilito in via generale dall'art. 2 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è incompatibile per la sua brevità con i procedimenti come quelli sanzionatori (Cassazione civile, sez. I. 22 febbraio 2006 n. 3852);

Rilevato che in base agli atti emerge provata la sussistenza della violazione;

- **Visto:**
 - il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

